

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 236-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale

Comunicata alla Presidenza il 17 febbraio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni in esame costituiscono un necessario adeguamento e aggiornamento di un settore regolato da accordi che hanno oltrepassato entrambi il secolo: la prima di esse (quella relativa all'assistenza penale e all'estradizione) essendo stata stipulata il 3 giugno del 1868 e la seconda (relativa all'assistenza giudiziaria civilistica) addirittura nel 1851, avendo allora, come parti contraenti, il Regno di Sardegna e il Regno delle Spagne.

Rientra nella prassi costante fin qui seguita estendere il regime convenzionale relativo alla estradizione ricorrendo ad accordi multilaterali e/o bilaterali che corrispondano, oltre che ai principi e alle disposizioni ormai consolidate del Diritto internazionale, ai principi fissati dagli articoli 10 e 26 della nostra Costituzione.

Questa convenzione si colloca nello stesso ambito e traduce in larga parte analogo accordo stipulato il 13 dicembre 1957 tra 11 paesi europei (tra cui il nostro) facenti parte del Consiglio d'Europa.

La natura squisitamente giurisdizionale della convenzione, così come in altri casi di convenzioni tra paesi a regime democratico e totalitario, è al riparo dal rischio rappresentato dalla difformità dei rispettivi ordinamenti costituzionali. Non si tratta di un riparo formale poichè, esaminando il merito, non possiamo non constatare come risultato salvaguardati e garantiti principi fondamentali riguardanti la sfera dei diritti personali.

Mi riferisco al paragrafo primo dell'articolo 20 che vieta rigorosamente non solo la estradizione per delitti politici ma anche le connessioni con tali delitti; il paragrafo terzo dello stesso articolo che contempla la esclusione della estradizione motivata per delitto comune anche nel caso che la si supponga connessa alla finalità di perseguire un individuo a causa della sua razza, nazionalità, religione o opinioni politiche o quando anche queste ultime si limitino a costituire aggravanti della pena.

Mi riferisco inoltre all'articolo 30 che ripete quanto contenuto dalla riserva espressa dalla delegazione italiana in sede di sottoscrizione della citata Convenzione europea e che prevede garanzie sufficienti dalla controparte atte ad evitare comunque la esecuzione della pena di morte.

Questa norma non può che interpretarsi in modo rigoroso, essendo l'abolizione della pena di morte un cardine del nostro ordinamento in materia penale.

Mi riferisco infine all'articolo 31 che esclude in modo tassativo la concessione di estradizione per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitta da un tribunale eccezionale.

Quanto al paragrafo secondo dell'articolo 20 esso va riferito all'articolo 3 della Convenzione europea sull'estradizione a suo tempo ratificata dal Parlamento.

In relazione anche a tutti gli altri aspetti sostanziali e procedurali, oltre che al conforto del parere della 2ª Commissione (Giustizia), vi è da considerare che l'ammodernamento e la funzionalità del sistema previsto da questa convenzione possono giovare agli interessi italiani nel caso in cui si debbano perseguire, per ragioni di giustizia, responsabili di reati comuni che possano trovare comodo rifugio nel territorio dell'altro paese contraente.

La seconda Convenzione è stata facilitata, al momento della sua negoziazione, dalla circostanza che entrambe le parti hanno concorso alla stipulazione della convenzione sulla procedura civile, sottoscritta all'Aja il 1º marzo 1954. D'altro lato la fitta rete dei rapporti economici e commerciali tra i cittadini di entrambi i paesi ha allargato notevolmente la sfera del relativo contenzioso e reso veramente assurdo il permanere di uno strumento che risale al 1851.

La convenzione, riconoscendo ai cittadini dei due paesi reciprocità di trattamento in materia giudiziaria civile e commerciale, fornisce i mezzi necessari di assistenza giudiziaria anche attraverso opportune forme di collaborazione fra le stesse amministrazioni giudiziarie (articoli 4 e 7), detta le condi-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze estendendolo anche ai lodi arbitrari.

Per le due convenzioni le apposite disposizioni finali rinviano, in caso di controversia interpretativa o derivante dall'applicazione, alla normale via diplomatica.

L'evoluzione in senso democratico del regime spagnolo — intervenuta in questi ultimi tempi — non può dunque che facilitare l'applicazione delle norme descritte nell'atto di cui propongo la ratifica.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 novembre 1976

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di sua competenza.

MURMURA

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973:

a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione;

b) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 49 e 27 delle Convenzioni stesse.